

# Statuti e patti da aggiornare anche per le Stp già costituite

**Aggregazioni.** Si estende alle realtà esistenti l'impatto della legge sulla concorrenza appena approvata. Nulli tutti gli accordi per assegnare poteri ai soci di capitale, la governance deve restare ai professionisti

**Angelo Busani**

Indubbiamente dirompente, anche per le società tra professionisti già costituite, l'effetto provocato dall'entrata in vigore della norma secondo cui «nessun rilievo» avranno patti sociali o parasociali che derogano alla regola per la quale il numero dei soci professionisti della Stp o la partecipazione al capitale dei soci professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci (articolo 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183 del 2011).

La nuova norma è contenuta nella legge per il mercato e la concorrenza 2025 – approvata in via definitiva il 3 dicembre (si veda il Sole 24 Ore del 4 dicembre) – e detta una prescrizione che non solo ha impatto sugli statuti e sugli accordi parasociali stipulati in futuro ma che, contenendo in sostanza una sanzione di nullità, incide profondamente anche sugli statuti e sui patti parasociali già stipulati e vigenti, imponendone una revisione.

La prescrizione di «nessun rilievo» ha un effetto dirompente: vengono con essa neutralizzate tutte quelle clausole – statutarie o al latere – che, pur nel rispetto formale della norma della legge 183 in tema di decisione dei soci di Stp, attribuivano poteri di veto o di blocco a soci non

professionisti o che articolavano i quorum decisionali in modo da svuotare di contenuto la “prevalenza professionale” voluta dal legislatore.

Si riduce dunque in modo netto lo spazio di autonomia negoziale che la prassi aveva talora esercitato per costruire strutture “ibride”, nelle quali il controllo effettivo non spettava ai professionisti pur risultando, sulla carta, rispettata la soglia dei due terzi.

## L'impatto

Pertanto, laddove siano presenti clausole che incidono sulla distribuzione dei voti, sui quorum deliberativi, sui diritti speciali di soci non professionisti o su accordi parasociali di sindacato, queste dovranno essere riformulate. In caso contrario, le pattuizioni difformi diverranno irrilevanti e inapplicabili.

Lo scopo che il legislatore intende perseguire con la nuova prescri-

zione di “non rilevanza” (che si deve leggere nel senso di “nullità” e, quindi, di inefficacia di clausole o pattuizioni a essa contrarie) è assai chiara: garantire che le decisioni societarie restino stabilmente in mano ai soci professionisti, preservando la natura ordinistica della Stp e impedendo che la componente finanziaria o gestionale prevalga su quella tecnica e deontologica.

L'intervento del legislatore segna così un rafforzamento della funzione pubblicistica della professione, che si riflette anche nella governance societaria.

## L'anomalia degli avvocati

Resta però la evidente disarmonia con la disciplina delle società tra avvocati (Sta), regolata dall'articolo 4-bis, comma 2, lett. a), della legge n. 247 del 2012, che richiede che almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto appartengano ad avvocati o ad altri professionisti, senza però fare riferimento al “peso” dei professionisti nelle decisioni dei soci. Francamente non si comprende, ancora una volta, la ragione di una diversità di trattamento tra modelli societari affini, entrambi ispirati al principio della prevalenza della componente professionale.

Sul piano interpretativo della norma contenuta nell'articolo 10 della legge 183 in tema di Stp, continua comunque a non essere agevole com-

prendere cosa esattamente significhi che la quota di capitale dei professionisti «deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci»: vuol dire che quando c'è il voto dei 2/3 dei professionisti, una decisione si debba comunque intendere adottata?

Oppure vuol dire che può prevedersi anche un quorum superiore ai 2/3, purché questo quorum comprenda i 2/3 del capitale sociale attribuito ai professionisti? In quest'ultimo caso, evidentemente, il socio capitalista non potrebbe decidere da solo (o alleandosi con una quota di professionisti di minoranza), ma comunque risulterebbe titolare di un diritto di voto “determinante” e cioè, guardandolo allo specchio, di un diritto di veto.

## Che cosa fare

In sostanza, la conseguenza pratica di questa norma contenuta nella legge sulla concorrenza per il 2025 è che ogni Stp dovrà subito procedere a un accurato compliance check dei propri assetti interni: adeguamento statutario, revisione dei patti parasociali, eliminazione di eventuali diritti speciali o clausole di blocco in favore di soci non professionisti. Solo in questo modo le società già esistenti potranno evitare il rischio di deliberare viziose o di conflitti con gli Ordini professionali.



**Assetti interni da rivedere per eliminare il rischio di deliberare viziose o conflitti con gli Ordini**